

Prot. n. 898/A1/2017

**Decreto di costituzione, nell'ambito dell'Ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia,
della Sezione per l'accoglienza e per l'accompagnamento delle coppie:
in crisi, in via di separazione, separate o divorziate**

*L'Istruzione *Dignitas Connubii* all'art. 113 § 1 prescrive che «presso ogni Tribunale vi sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere».*

Sulla base della suddetta norma, il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 2014 nelle proposizioni 48 - 49 della *Relatio* conclusiva ha rilevato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità, ed in modo particolare, nella proposizione numero 49, ha inteso evidenziare che lo snellimento delle procedure per le cause matrimoniali, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, esige «*la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gradualmente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate*».

Alla luce di quanto soprarichiamato e tenuto conto che è un dovere del Vescovo mostrarsi sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione (can. 383 § 1);

Volendo dar seguito agli intendimenti auspicati dal Sinodo ed in osservanza alle norme canoniche sopra richiamate;

Tra gli organismi della Curia diocesana, ai sensi dei cann. 145 e 469 ed in conformità con l'art. 56 del Decreto generale sul Matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana, con il presente decreto

COSTITUISCO

NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

LA SEZIONE PER L'ACCOGLIENZA E L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE COPPIE:

IN CRISI, IN VIA DI SEPARAZIONE, SEPARATE O DIVORZIATE,

POSTA SOTTO LA DIRETTA SUPERVISIONE DEL VESCOVO,

**E NE APPROVO AD EXPERIMENTUM PER UN TRIENNIO IL REGOLAMENTO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO.**

Il presente provvedimento entra in vigore il 15 febbraio 2017.

Dispongo, pertanto, che la Cancelleria Arcivescovile provveda a notificare, *quam primum*, il presente decreto agli Uffici e Servizi competenti al fine di predisporre al meglio ogni aspetto, anche di carattere operativo ed economico, perché l'Ufficio possa mettere a disposizione dei fedeli che vivono situazioni di difficoltà coniugali le proprie competenze.

Ordino, infine, alla stessa Cancelleria di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, perché lo stesso sia portato a conoscenza dei fedeli attraverso l'affissione alle porte delle chiese e successivamente sia riportato integralmente nel Bollettino ufficiale diocesano.

Affido a Maria Santissima l'opera preziosa di quanti opereranno nel suddetto Ufficio a servizio dei fedeli ed invoco copiosa su di loro la benedizione del Signore.

Dato in Crotone, dalla sede della Curia Arcivescovile, il giorno 25 del mese di gennaio A. D. 2017.

L'ARCIVESCOVO
+ *Domenico Graziani*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
Sac. Francesco Lonetti

REGOLAMENTO
DELLA SEZIONE DELL'UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
COSTITUITA PER L'ACCOGLIENZA E L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE COPPIE:
IN CRISI, IN VIA DI SEPARAZIONE, SEPARATE O DIVORZiate

ART. 1

La sezione per l'accoglienza e l'accompagnamento dei fedeli (di seguito Sezione) che vivono l'esperienza della crisi di coppia, in via di separazione o già civilmente separate o divorziate è costituita nell'ambito dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia ed è espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono in queste esperienze.

ART. 2

La Sezione, posta sotto la diretta supervisione del Vescovo diocesano, trova il proprio riferimento operativo nel Vicario Episcopale per il settore Laicale, nel cui ambito rientra l'ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia, ed opera in stretta e fattiva collaborazione anche con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

ART. 3

Per il raggiungimento dello scopo che la Sezione si prefigge, di cui al successivo art. 4, il Vicario Episcopale per il Laicato si avvale dell'assistenza di alcuni Consulenti e dell'aiuto di eventuale personale di segreteria.

I Consulenti devono essere nominati dal Vescovo diocesano e sono tenuti a prestare il giuramento *de fideliter munere adimplendo et de secreto servando*; devono disporre di un'adeguata competenza in ambito di matrimonio e famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica, unita a una viva sensibilità pastorale.

ART. 4

Scopo della Sezione è quello di offrire un orientamento di carattere primariamente pastorale a coloro che vivono l'esperienza della crisi matrimoniale o sono in via di separazione o non l'abbiano ancora attuata, e successivamente anche canonico per tutti quei fedeli cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano già giunti al divorzio.

La Sezione estende la sua disponibilità all'ascolto anche ai non cattolici, sia battezzati sia non battezzati, ma coniugati con fedeli cattolici.

ART. 5

L'ascolto delle coppie, o anche di uno solo dei coniugi, che interpellano la Sezione è mirato ad un'attenta analisi delle singole situazioni e può estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione.

Lo scopo dell'analisi è quello di aiutare i fedeli per una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico. Partendo da questa prima valutazione si potranno formulare gli opportuni consigli sugli ulteriori passi da compiere. Quando risulterà necessario gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati.

In particolare, la Sezione potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

1. Operare principalmente per una riconciliazione;
2. Aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa, offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione;
3. Accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o in *favorem fidei*, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite in collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano;
4. Rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità, in questi casi sempre in collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano. Spetta, sempre e comunque, al fedele che intende introdurre la domanda per la verifica della nullità scegliere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente;
5. Partendo dal presupposto che «*il matrimonio gode del favore del diritto*» (can. 1060), la Sezione individuerà i mezzi pastorali (intellettuali, teologici e propriamente spirituali) per accompagnare ed aiutare tutti quei fedeli che, per loro incolpevole ma superabile debolezza, si trovassero in condizione di scoraggiamento nella fase di superamento delle fragilità e dell'apparente impossibilità di comporre la dimensione umana e la dimensione morale dello stesso matrimonio.

ART. 6

La Sezione potrà promuovere, avvalendosi della collaborazione del Tribunale Ecclesiastico Diocesano e di Istituzioni accademiche, specifiche attività formative nell'ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per i Parroci, ai quali compete indirizzare i fedeli ad avvalersi dell'Ufficio, sia per il proprio personale e/o per altri operatori pastorali.

ART. 7

Il servizio della Sezione è gratuito per tutti i fedeli e la disponibilità di risorse economiche per la sua attività dovrà essere preventivata di anno in anno, sulla base di specifiche verifiche, nell'ambito del bilancio preventivo della Curia.